

SENT. N. 6030/2022  
R. G. 72297/2018  
CRON. 1814/2022  
REP. ....

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI

X Sez. Dr.ssa Carla Procaccino, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 72297/2018 R.G.

TRA

~~.....~~, nata a Napoli il ~~.....~~, ivi residente, alla via ~~.....~~,  
~~.....~~, elett.te dom.ta in Napoli, al ~~.....~~ presso  
lo studio dell'avv. ~~.....~~, che la rapp.ta e difende in  
virtù di procura a margine dell'atto di citazione;

-ATTRICE-

E

~~.....~~, in persona del legale rapp.te p.t.,  
dom.to per la carica presso la sede legale della società in ~~.....~~;

-CONVENUTA CONTUMACE -

NONCHE'

~~.....~~, rappresenta, giusta procura  
speciale Notaio ~~.....~~, da  
Multi Serass s.r.l., in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa in virtù di procura in calce alla  
comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Furio de Palma del Foro di Milano ( C.F.  
DPLFNC64E28F205V), e dall'avv. Giorgio Vaiana ( C.F. VNAGRG65B02F839N), ed elett.te  
dom.ta presso lo studio di quest'ultimo in Napoli, alla via Riviera di Chiaia n. 276;

-CONVENUTA-

OGGETTO: risarcimento danni derivanti dalla circolazione stradale



- **CONCLUSIONI:** all'udienza del 29/11/2021 le parti si riportavano ai rispettivi atti e scritti difensivi.

#### RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 20/03/2018, conveniva in giudizio la ~~\_\_\_\_\_~~ Italia S.p.A., in persona del l.r.p.t. e la ~~\_\_\_\_\_~~ Multi Serass s.r.l., in persona del l.r.p.t., esponendo che: il giorno 03/08/2017, alle ore 15,00 circa, in Napoli, al C.so Vittorio Emanuele, il veicolo Mini Cooper Countryman tg. ~~\_\_\_\_\_~~, di proprietà della ~~\_\_\_\_\_~~ Italia S.p.A., urtava un'autovettura Fiat Panda tg. ~~\_\_\_\_\_~~, arrestandosi successivamente contro il veicolo Lancia y tg. ~~\_\_\_\_\_~~, di proprietà dell'istante; che: a seguito del sinistro, il veicolo attoreo riportava danni al portello posteriore, al paraurti posteriore, al passaruota posteriore, come da documentazione in atti; che: al momento del sinistro il veicolo convenuto risultava assicurato per la r.c.a. con la ~~\_\_\_\_\_~~ c/o Multi Serass s.r.l.; che: la suddetta compagnia di assicurazione non provvedeva al risarcimento dei danni nonostante rituale richiesta inviata a mezzo lettera raccomandata a.r.

Tanto premesso, l'attrice chiedeva, previa declaratoria di esclusiva responsabilità del conducente del veicolo tg. ~~\_\_\_\_\_~~, di proprietà della ~~\_\_\_\_\_~~ Italia S.p.A., nella produzione del sinistro per cui è causa, sentir condannare la suddetta società, in solido con la ~~\_\_\_\_\_~~ Designated Activity Company, in persona del l.r.p.t., al risarcimento dei danni subiti dal veicolo di sua proprietà, nella misura di euro 2.021,23, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché al pagamento delle spese e competenze di lite, da attribuirsi al procuratore antistatario.

Instaurato il contraddittorio, risultata contumace la ~~\_\_\_\_\_~~ Italia S.p.A., si costituiva in giudizio la convenuta ~~\_\_\_\_\_~~ Designated Activity Company, la quale eccepiva la improponibilità e la improcedibilità della domanda; deduceva, altresì, l'infondatezza della domanda; al riguardo precisava che l'utilizzatore del veicolo presunto responsabile civile, sig. ~~\_\_\_\_\_~~, aveva formalmente disconosciuto il sinistro siccome mai avvenuto; sottolineava, altresì, che il dispositivo satellitare installato sul veicolo convenuto tg. ~~\_\_\_\_\_~~ non aveva registrato alcun crash il giorno del presunto incidente; evidenzia, infine, che la perizia di riscontro effettuata sul veicolo convenuto tg. ~~\_\_\_\_\_~~ da parte della compagnia assicurativa, tramite il proprio perito fiduciario C.T. ~~\_\_\_\_\_~~, aveva escluso la coerenza dei danni rilevati sul predetto veicolo con la dinamica del sinistro descritta dall'attrice in citazione.

2

Acquisita la documentazione prodotta, ammessa ed espletata la prova testimoniale, rassegnate le conclusioni all'udienza del 29/11/2021 la causa veniva assegnata a sentenza.

\*\*\* \*\*

Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia della ~~XXXXXXXXXXXX~~ S.p.A., che, sebbene regolarmente citata, non si è costituita in giudizio.

Va, poi, rilevata la proponibilità della domanda siccome preceduta dalla rituale richiesta di risarcimento, a mezzo lettera racc.ta a/r n. 153177570400 ricevuta dalla ~~XXXXXXXXXXXX~~ c/o Multi Serass s.r.l. in data 20/07/2017e risulta trascorso lo "spatium deliberandi" previsto dalla legge.

La legittimazione attiva e passiva delle parti in causa, risulta provata in atti mediante riscontri documentali non equivoci ( copia libretto di circolazione veicolo attoreo; certificato cronologico veicolo convenuto).

La legittimazione passiva della convenuta Greenval Insurance Designated Activity Company, non risulta contestata dalla suddetta compagnia di assicurazione.

Nel merito, gli elementi fattuali descritti dall'attrice nell'atto introduttivo del giudizio non hanno trovato riscontro nelle risultanze processuali.

La deposizione resa dall'unico testimone escusso su indicazione di parte attrice ( ~~XXXXXXXXXXXX~~, nata a Napoli il 14/02/1982, indifferente), è risultata generica, lacunosa ed imprecisa su punti decisi della controversia .

La teste ha riferito di aver assistito al sinistro per essersi trovata a piedi davanti alla fermata dell'autobus, in Napoli, al C.so Vittorio Emanuele, all'altezza della Metropolitana di Mergellina, e di aver visto una Mini Cooper " uscire dall'incrocio ed urtare prima la parte anteriore di una Panda e poi finire contro la parte posteriore destra di una Lancia y nera".

La teste ha riferito: che i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro si fermavano e provvedevano allo scambio delle rispettive generalità; che la Lancia Y riportava danni al paraurti posteriore ed al portello posteriore. La teste ha riconosciuto nei rilievi fotografici affolati alla produzione di parte attrice il veicolo attoreo ed i danni dallo stesso riportati nel sinistro per cui è causa.

La teste non ha indicato la posizione dei veicoli coinvolti nel sinistro, la direzione di marcia, non ha precisato i punti d'urto né le modalità di verifica dell'incidente " de quo agitur".

Ne consegue l'insufficienza dell'onere probatorio, che incombe all'attore, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c.

Ma vi è di più.

Dalla documentazione affollata alla produzione della società convenuta, si evince che il dispositivo satellitare Octo Telematics installato sul veicolo convenuto ~~tg. 2018~~ non registrava alcun crash il giorno del sinistro per cui è causa.

Parte attrice non ha contestato la documentazione in parola nè ha offerto - come era suo onere - la prova del malfunzionamento o della manomissione del dispositivo satellitare in questione.

Conclusivamente, alla luce dei rilievi che precedono, la domanda deve essere rigettata siccome non provata.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ~~S. S.p.A.~~ nei confronti di ~~A. S.p.A.~~ S.p.A., in persona del l.r.p.t., nonché ~~General Insurance Designated Authority, Company~~, in persona del l.r.p.t., ogni contraria istanza reietta o disattesa, così provvede:

- a) rigetta la domanda;
- b) condanna parte attrice ~~al pagamento in favore della~~ ~~Insurance Designated Authority Company~~, in persona del l.r.p.t. delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro 820,00 di cui euro 20,00 per spese ed euro 800,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, nonché I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.

Così deciso in Napoli, il 3 febbraio 2022



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Napoli, R. FEB. 2022

IL CANCELLIERE ESPERTO  
Dott.ssa ANNA VITTOZZI

Il Giudice di Pace

Dr.ssa Carla Pro...



*[Handwritten signature]*